



AGLI ORDINI PROFESSIONALI

LORO SEDI

Roma, 25 novembre 2009

Oggetto: **Nuove disposizioni in merito all'accoglimento delle istanze di rateazione.**

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2009, ha deliberato nuovi indirizzi per l'accoglimento d'ufficio delle domande di rateazione.

Le modalità e i termini sono riportati nella scheda allegata.


I professionisti che desiderano avere chiarimenti a riguardo, con riferimento alla propria situazione contributiva, possono rivolgersi al Call Center Inarcassa, al n. telefonico **06.85274330** (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.15-17.00), oppure inoltrare un quesito tramite il servizio di web-mail "Inarcassa Risponde", a disposizione sul sito inarcassa.

Ringraziando per l'attenzione, inviamo cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Ing. Mauro di Martino)



IL PRESIDENTE
(Arch. Paola Muratorio)



NUOVE MODALITÀ PER L'ACCOGLIMENTO D'UFFICIO
DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE IN VIGORE DAL 12 NOVEMBRE 2009

Le modalità e i termini per la concessione della rateazione d'ufficio sono i seguenti:

- la domanda di rateazione deve essere presentata alla Direzione Attività Istituzionali (DAI) **entro 60 giorni dalla notifica** del provvedimento amministrativo di addebito, oppure dalla data della notifica dell'esito del ricorso amministrativo;
- la domanda deve essere accompagnata da una **dichiarazione di accettazione del debito, di rinuncia ad azioni di giudizio in opposizione in sede civile e di impossibilità a fare fronte al pagamento in soluzione unica**; in assenza di dette dichiarazioni, la Direzione (DAI) potrà procedere alla richiesta di completamento dando un termine breve pari a 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- la domanda può essere accolta unicamente in **presenza di regolarità documentale** (dichiarazione IRPEF e IVA presentate e – qualora acquisite da Anagrafe Tributaria – confermate dall'associato); in caso di mancanza delle dichiarazioni sul reddito e sul volume d'affari, la Direzione (DAI) procederà alla richiesta di completamento entro il termine di 15 giorni, superato il quale l'istanza non è accolta;
- il **debito complessivo** – inteso come somma di contributi e sanzioni – è rateizzabile se di importo **superiore a euro 2.500,00**;
- la rateazione può essere concessa esclusivamente per **debiti riferiti ad annualità antecedenti la seconda rispetto l'istanza** (ad esempio per debiti riferiti fino all'anno 2007 compreso, per istanze presentate nel 2009); la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente – rappresentata dalle somme dovute per l'annualità in corso e per il conguaglio dell'anno precedente – o a rate di piani di ammortamento concessi e non rispettati è ostativa all'accoglimento dell'istanza stessa;
- **altri debiti scaduti** rispetto a quelli oggetto dell'istanza **vanno inclusi nel piano complessivo di rateazione del debito o saldati preventivamente** all'accoglimento ed in unica soluzione;
- la **durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi** con rate quadrimestrali di pari importo; il saldo dell'onere complessivo della rateazione dovrà avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- per il 2010 il tasso di interesse annuo applicato è pari al 3% per le sanzioni e al 7,5% per i contributi; il tasso può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dall'inizio di ogni anno solare successivo;
- qualora l'istanza riguardi un **importo superiore a 40.000,00 euro congiuntamente alla richiesta di un periodo di rateazione superiore**, essa deve essere presentata al **Consiglio di Amministrazione** per le valutazioni di competenza.

Le condizioni suddette sono estese anche a tutte le domande di rateazione presentate e ancora non definite alla data del **12 novembre 2009**.